



IL FISCO SEMPLICE

u. 9
2018

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Il Governo risolve con urgenza la questione del riporto delle perdite per le imprese che adottano il "regime di cassa" altrimenti oltre due milioni di piccole imprese rischiano il tracollo

1. Il "regime di cassa" per le imprese in contabilità semplificata ed il problema delle rimanenze di magazzino

A partire dal 1° gennaio 2017, con l'introduzione del "regime di cassa", le imprese in contabilità semplificata (oltre due milioni di piccole imprese) sono transitate dall'applicazione del principio di competenza all'applicazione del principio di cassa, che prevede, tra l'altro, di non dovere più tenere conto, nella determinazione del reddito d'impresa, delle rimanenze di magazzino.

La novità non è di poco conto: infatti, se letta insieme ad altre particolarità del regime di cassa - quale l'impossibilità di poter riportare negli anni successivi le perdite subite - rischia di avere effetti devastanti su centinaia di migliaia di piccole imprese.

In sintesi, la norma introdotta con la legge di bilancio 2017, stabilisce che - nel primo anno di applicazione del nuovo regime di cassa (quindi, nel 2017) - all'atto della determinazione del reddito d'impresa, occorre portare in diminuzione, come componente negativo di reddito, l'ammontare delle rimanenze finali determinate al 31 dicembre 2016. In questo modo, si effettua una "sterilizzazione" del magazzino, con il suo completo annullamento dal punto di vista contabile.

Una prima conseguenza di tale previsione è che - per le imprese con un magazzino rilevante - ciò determina una probabile chiusura in perdita nel 2017 e, non potendo riportare tale perdita in avanti (come è previsto, invece, per le società di capitali e per le imprese in contabilità ordinaria), un trend di redditi più elevati (rispetto al trend storico dell'impresa) negli anni successivi con un evidente aggravio di imposizione. Per evitare questo problema molte piccole imprese sono costrette ad optare per la contabilità ordinaria ed a subire, di conseguenza, maggiori costi burocratici.

L'aforisma del mese

Sfuggire alle tasse è l'unica impresa intellettuale che offra ancora un premio.

– John Maynard Keynes

Al riguardo, è opportuno precisare che gli effetti concreti del regime di cassa per tali imprese si avranno con le **dichiarazioni fiscali 2019 (redditi 2018)**.

Infatti, le imprese che hanno chiuso il **2017** in perdita (**dichiarazioni fiscali 2018**) a causa del nuovo regime, non saranno soggette ad imposizione, mentre subiranno una maggiore imposizione nel **2018 (dichiarazioni fiscali 2019)**, non potendo scomputare dal proprio reddito d'impresa le perdite subite.

2. La soluzione concordata con il precedente Governo per risolvere il problema: consentire il riporto delle perdite per le imprese in contabilità semplificata

2.1. La prima soluzione

La questione è stata subito portata dalla **Confederazione** all'attenzione del **precedente Governo** e, come soluzione a regime, è stato concordato di uniformare, semplificando, i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite. Cioè di estendere alle imprese individuali (sia a contabilità ordinaria che semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi in vigore per i soggetti IRES (società di capitali), che è caratterizzato da:

- › riporto in avanti illimitato temporalmente;
- › ammontare delle perdite riportabili per i primi tre anni dalla costituzione fino al 100% del reddito d'impresa, per gli anni successivi fino all'80% del reddito d'impresa;
- › riporto limitato al solo reddito d'impresa.

Conseguentemente, per le imprese individuali a contabilità ordinaria:

- › cade il limite dei 5 anni di riportabilità in avanti, che diventa illimitata;
- › l'ammontare delle perdite, oggi sempre al 100%, rimane al 100% per i primi tre anni dalla costituzione dell'impresa, passa all'80% dopo il terzo anno;
- › il riporto rimane, come ora, limitato al solo reddito d'impresa.

Conseguentemente, per le **imprese individuali in contabilità semplificata, a cui oggi non è consentito il riporto delle perdite:**

- › si applicherà il regime IRES;
- › al fine di graduare il passaggio al nuovo regime e **distribuire in modo più uniforme la perdita di gettito per l'Erario**, è stato previsto un **regime transitorio di due anni**, ossia:

Una disposizione che consenta il riporto delle perdite per le imprese in contabilità semplificata potrebbe essere introdotta sia con il primo decreto che contenga misure fiscali sia con la prossima legge di bilancio, purché vengano fatte salve le perdite subite nel 2017 (primo anno di applicazione del regime di cassa).

1. le perdite **2017** saranno riportabili fino al **40%** del reddito d'impresa;
2. le perdite **2018** saranno riportabili fino al **60%** del reddito del reddito d'impresa;
3. le perdite dal **2019** saranno riportabili fino all'**80%** del reddito d'impresa.

Secondo le **stime fatte dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, questa soluzione comporta l'esigenza di coprire un onere finanziario di cassa che è:

- › **nullo per il 2017 ed il 2018;**
- › di circa **170 milioni di euro per il 2019;**
- › di circa **100 milioni di euro dal 2020** in poi.

2.2. La seconda soluzione

Per le imprese individuali in contabilità semplificata, nelle interlocuzioni avute dalla **Confederazione** con il **precedente Governo**, è stata proposta anche una ulteriore formulazione del **regime transitorio**, ossia:

1. le perdite **2017** saranno riportabili fino al **20%** del reddito d'impresa;
2. le perdite **2018** saranno riportabili fino al **30%** del reddito del reddito d'impresa;
3. le perdite dal **2019** saranno riportabili fino al **40%** del reddito d'impresa.

Secondo le **stime fatte dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, questa soluzione comporta l'esigenza di coprire un onere finanziario di cassa che è:

- › **nullo per il 2017 ed il 2018;**

- › di circa **90 milioni di euro per il 2019**;
 - › di circa **50 milioni di euro dal 2020** in poi.
- Per mancanza di copertura finanziaria le predette soluzioni

non sono state approvate nel corso dell'iter parlamentare della legge di bilancio 2018, pur ricevendo l'appoggio, trasversale, di tutte le forze politiche.

3. Ed ora cosa succede? La partita si riapre con la prossima legge di bilancio

La **Confederazione** è fermamente convinta che questa **partita** debba essere **necessariamente riaperta e risolta definitivamente** e, al riguardo, ha già portato la questione **all'attenzione del nuovo Governo** affinché, con la **prossima legge di bilancio**, vengano **uniformate le diverse discipline fiscali di riporto delle perdite**, ossia che vengano **estese** alle **imprese personali** (sia a contabilità

ordinaria sia a contabilità semplificata) **le regole sul riporto delle perdite oggi previste per le società di capitali**.

Anche perché, come abbiamo visto, tale operazione avrebbe, a regime, oneri a carico della finanza pubblica del tutto compatibili con gli ordini di grandezza ipotizzati per la legge di bilancio 2019.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 23 luglio 2018

Con la Circolare n. 16/E del 23 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, alla luce dei principi affermati dalle pronunce giurisprudenziali, è stato esaminato il trattamento del credito IVA e delle ritenute nel concordato preventivo, il trattamento del credito IVA nelle procedure di esdebitazione e, infine, i rapporti tra concordato preventivo e reati per omesso versamento.

Inoltre, il documento di prassi ripercorre le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017, applicabile a tutti i procedimenti avviati dal 1° gennaio 2017 e ai procedimenti la cui proposta, al 1° gennaio 2017, non sia ancora stata votata o sottoscritta per adesione.

CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NONCHÉ PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE – ULTERIORI CHIARIMENTI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 luglio 2018

Con la Circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in relazione alla possibilità di cessione del credito d'imposta derivante dalla detrazione riconosciuta per l'effettuazione di interventi di efficienza energetica e di interventi aventi ad oggetto l'adozione di misure antisismiche.

In particolare, è stato chiarito che, nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.

Se invece, il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Infine, viene precisato che, nel caso in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all'intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili, è possibile effettuare la cessione del credito anche a favore di questi ultimi, purché questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola.

QUESTIONI FISCALI DI INTERESSE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, EMERSE NELL'AMBITO DEL TAVOLO TECNICO TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE ED IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018

Con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su alcune problematiche fiscali riguardanti le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

In particolare, viene affrontato il tema del regime agevolativo previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro, il quale prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

Vengono affrontate, altresì, alcune questioni concernenti l'applicazione, in favore delle medesime associazioni e società sportive, del beneficio fiscale relativo all'esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate sono, tuttavia, precedute da una ricognizione delle previsioni agevolative concernenti il regime tributario delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Per un maggior approfondimento sul tema, si rimanda alla nostra nota informativa n. 236 del 5 settembre 2018.

ALIQUTA IVA APPLICABILE ALLA CESSIONE DI ALIMENTI PER CANI E GATTI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2018, n. 60/E

Con la Risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'aliquota IVA da applicare alle cessioni di alimenti per cani e gatti.

In specie, trattasi di prodotti che integrano l'alimentazione per garantire una dieta completa all'animale e sono classificati dalla normativa europea come "mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, alla cessione di tali prodotti deve applicarsi l'aliquota IVA ordinaria.

L'Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, acquisita la valutazione tecnica dei Laboratori Chimici, ha ritenuto, infatti, di classificare gli alimenti in esame nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale "Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali", alla voce 2309: "Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali" ed in particolare alla sottovoce 230910 quali "Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto".

Tale classificazione non consente l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata, ai sensi del punto n. 91 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa alle "preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali", poiché i prodotti consistenti in "alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto" sono espressamente esclusi dall'aliquota IVA ridotta al 10 per cento.



SUPER E IPER AMMORTAMENTO - ULTERIORI CHIARIMENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN MAGAZZINI AUTOPORTANTI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 62/E del 9 agosto 2018

Con la Risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul trattamento delle discipline agevolative del "super ammortamento" e "iper ammortamento" con riferimento, in particolare, ai c.d. "magazzini autoportanti".

Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sui criteri da utilizzare per la corretta distinzione, nell'ambito di tali investimenti, della componente immobiliare, in quanto tale suscettibile di attribuzione di rendita, rispetto alla componente mobiliare (macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), in quanto tale non rilevante ai fini dell'attribuzione della rendita catastale.

Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che non rientrano tra gli investimenti agevolabili quelli aventi ad oggetto "fabbricati e costruzioni", evidenziando che tali investimenti rappresentano elementi di più ampie e articolate unità immobiliari realizzate per le esigenze di attività produttive e/o commerciali in genere i quali, per caratteristiche intrinseche, risultano censibili in catasto nelle categorie del Gruppo D (immobili a destinazione speciale).



DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO (MODELLO F24), CONTENENTI COMPENSAZIONI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO - MODIFICA, PER L'ANNO 2018, DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018, sono stati individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate, definendo la procedura per sospenderne l'esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito.

Come noto, infatti, il comma 49-ter dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'art. 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Se all'esito del controllo automatizzato, il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero sono decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

CRITERIO DELLE REGISTRAZIONI IVA – CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

DOMANDA Si chiede di conoscere se un contribuente in contabilità semplificata possa utilizzare il criterio delle registrazioni Iva pur non avendo barrato la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale.

RISPOSTA La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2017 ha chiarito che la scelta del metodo di registrazione Iva, quale adempimento contabile nel regime semplificato, avviene tramite comportamento concludente. Tuttavia, è opportuno eseguire un ravvedimento operoso del modello Iva, presentando la dichiarazione annuale Iva con l'esercizio dell'opzione nel quadro VO, per evitare la sanzione da euro 500 ad euro 2.000, prevista dall'art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 471/1997.

BENI SIGNIFICATIVI

DOMANDA Si chiede di conoscere se i cancelli di recinzioni esterne possano essere considerati beni significativi ai fini dell'applicazione Iva agevolata al 10%.

RISPOSTA I cancelli di recinzioni esterne possono essere considerati beni significativi anche alla luce della nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2018, con la quale vengono forniti nuovi chiarimenti sull'argomento. In particolare, nel citato documento di prassi viene precisato che *"il valore dei beni è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata)"*.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DOMANDA Si chiede di conoscere se un coniuge convivente, non proprietario dell'immobile su cui sono stati eseguiti lavori di riqualificazione energetica, possa detrarre la spesa che ha effettivamente sostenuto mediante i relativi bonifici parlanti, nel caso di fatture intestate all'altro coniuge proprietario.

RISPOSTA La risposta è affermativa a condizione che le fatture vengano integrate. In particolare, come precisato nella Circolare n. 7/E del 2018, nel caso in cui il soggetto che sostiene le spese sia diverso da quello intestatario delle fatture, a prescindere dal soggetto che emette il bonifico, è necessaria l'annotazione della fattura, anche successivamente all'emissione, al fine di indicare il soggetto che, sostenendo le spese, ha diritto alla detrazione.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

DOMANDA Si chiede di conoscere quale sia il regime fiscale da applicare per le imposte pagate all'estero.

RISPOSTA Il meccanismo del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è dettato dall'art. 165 del TUIR, il quale ha come finalità quella di evitare che uno stesso reddito sia sottoposto ad una doppia tassazione. Al riguardo, si precisa che, se l'imposta estera è superiore rispetto a quella dovuta in Italia, il credito per tale tipologia di imposta spetta fino a concorrenza dell'imposta italiana sul reddito, essendo esclusa la restituzione dell'eccedenza; se, invece, è inferiore, occorre versare all'erario la differenza (cfr., Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2015).

IVA PER PRESTAZIONI DEI DOCENTI

DOMANDA Si chiede di conoscere se la prestazioni dei docenti, nei confronti dei soggetti che organizzano i corsi di formazione, ricada o meno nell'ambito applicativo dell'Iva.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con diversi documenti di prassi, ha più volte affermato che se le docenze rientrano nell'ambito delle attività professionali svolte dal soggetto, le stesse rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Già la Risoluzione n. 361505 del 5 luglio 1977, ha precisato che le prestazioni effettuate dal personale docente esulano dalla sfera di applicazione del tributo " *in quanto riconducibili nel rapporto di dipendenza esistente con l'Università degli Studi, mentre sono da assoggettare all'I.V.A. le prestazioni dei docenti liberi professionisti, configurandosi, nella specie, attività di lavoro autonomo inquadrabili nella previsione di cui all'articolo 5 (...)*".

In tal senso anche la Circolare n. 207 del 16 novembre 2000, che, pronunciandosi in merito alle collaborazioni coordinate e continuative, ha sostenuto che " *l'articolo 5 del D.P.R. n. 633/1972 deve essere interpretato nel senso che restano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell'oggetto dell'attività svolta per professione abituale*".

Infine, nella Circolare n. 58 /E del 18 giugno 2001, viene ribadito che i proventi incassati da un professionista per l'attività di convegnista vengono attratti nella sfera dell'attività professionale esercitata.

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

DOMANDA Si chiede di sapere se, in tema di credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, per l'anno 2017, il limite dell'1% debba essere calcolato sulla spesa complessiva (stampa e TV) o solo sulla spesa relativa alla stampa sostenuta nel 2017 rispetto al 2016 o nel periodo 24/6/2017-31/12/2017 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

RISPOSTA L'art. 2 del D.P.C.M. del 16 maggio 2018, n. 90, concernente disposizioni attuative del credito in parola, dispone che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possano beneficiare del credito di imposta, per l'anno 2017, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con un comunicato stampa del 24 luglio 2018, ha fornito alcune delucidazioni sul contenuto del D.P.C.M.

Nel citato comunicato, viene affermato che per "stessi mezzi di informazione" si debbano intendere non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra.

Di conseguenza, data tale delucidazione e dato il contenuto dell'art. 2 del citato D.P.C.M., si ritiene che, il credito di imposta per la pubblicità possa essere usufruito anche per il 2017 solo se gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line* (con esclusione, dunque, di quelli su TV e radio), effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, superino almeno dell'1 per cento l'ammontare degli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*, effettuata dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016.

SCADENZARIO FISCALE

OTTOBRE 2018

LUNEDÌ 1° OTTOBRE

IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello Redditi ed IRAP - Persone fisiche e società di persone

Presentazione telematica dichiarazione Modello Redditi ed IRAP per il 2017 di persone fisiche e società di persone entro il 31 ottobre 2018, in caso di presentazione in via telematica.

VENERDÌ 5 OTTOBRE

IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone

Per gli esercenti attività di trasporto termine di emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone.

LUNEDÌ 15 OTTOBRE

IVA - Fatturazione differita

Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente.

IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali

Annotazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 300

Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

MARTEDÌ 16 OTTOBRE

IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta

Versamento con Mod. F24 delle somme trattenute nel mese precedente da sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e pensionati che hanno presentato il Mod. 730.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) e per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione). Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.).

IVA - Contribuenti mensili - Mese di settembre 2018

Versamento risultante da liquidazione mese di settembre 2018 (Mod. F24 e cod. trib.: 6009).

ACCISE

Pagamento dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese precedente.

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello REDDITI ed IRAP

Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

IMPOSTE SUI REDDITI

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di settembre 2018 ed al III trimestre 2018.

ASSISTENZA FISCALE - Dichiarazione modello 730 integrativo

Presentazione al CAF o ai professionisti abilitati di un mod. 730 - integrativo in caso di correzione errori od omissioni a favore del contribuente.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

IVA - Rimborsi trimestrali - Presentazione domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione

Presentazione telematica ad Agenzia Entrate del Modello IVA TR per richiesta di rimborso o di utilizzazione in compensazione dell'IVA a credito relativa al III trimestre 2018.

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

Rinnovo della tasse automobilistiche scadute nel mese precedente per autobus, autocarri, rimorchi e veicoli speciali.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta periodo (entro il 30 settembre - prorogato al 31 ottobre 2018 - per i soggetti con esercizio ad anno solare).

IVA - Adeguamento ai parametri

Versamento dell'IVA dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta 2017 (Mod. F24 e codice-tributo 6493).

RISCOSSIONE - C.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento relative al periodo dal 2000 al 2016 - Versamento delle somme dovute

Termine per il versamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata - c.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 - 2016 (nuove istanze e riammissione di precedenti istanze).

BOLLO - Pagamento in modo virtuale

Versamento rata bimestrale dell'imposta di bollo in modo virtuale.

IRES / IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP

Presentazione telematica della dichiarazione Modello REDDITI 2018 e della dichiarazione Modello IRAP 2018 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES.

TOSAP / COSAP - Versamento rata

Versamento rata trimestrale per tassa o canone occupazione spazi.

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione

Versamento con interessi della rata di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

IVA - Adempimenti di fine mese

Effettuazione degli adempimenti di fine mese.

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Dichiarazione Modello 770

Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770/2018.

SCUDO FISCALE - Redditi prodotti all'estero da soggetti già iscritti all'AIRE o frontalieri

Termine di versamento in relazione alla presentazione dell'istanza di definizione da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.

STUDI DI SETTORE - Comunicazione variazione codice attività

Presentazione della variazione dati, senza applicazione di sanzioni, al fine di comunicare il codice attività, non precedentemente comunicato, ai fini degli studi di settore.

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

RISCOSSIONE - C.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento del 2017 - Versamento delle somme dovute

Termine per il versamento, in forma rateale, delle somme dovute da parte dei soggetti che hanno presentato l'istanza per avvalersi della definizione agevolata - c.d. "rottamazione" delle somme affidate agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

